

**REGOLAMENTO (CE) N. 504/98 DELLA COMMISSIONE**

del 3 marzo 1998

**che modifica il regolamento (CE) n. 94/98 relativo ai contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1997/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafi 3 e 4,considerando che il regolamento (CE) n. 94/98 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 258/98<sup>(4)</sup>, ha previsto la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva; che tali contratti possono essere conclusi per quantità minime di 100 tonnellate; che, per migliorare il funzionamento del regime, è opportuno disporre che tale quantità minima si applichi alle domande e non ai contratti; che, tenendo conto delle strutture di produzione caratteristiche del Portogallo e della Grecia, è necessario prevedere una quantità minima inferiore per le domande presentate in questi Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 94/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I contratti riguardano soltanto le qualità di olio d'oliva che possono essere offerte all'intervento.»

2) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«La domanda di contratto verte su una quantità pari o superiore a 100 tonnellate, salvo che in Portogallo e in Grecia dove la quantità minima è di 25 tonnellate.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.<sup>(3)</sup> GU L 9 del 15. 1. 1998, pag. 25.<sup>(4)</sup> GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 38.